



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
con il Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)
e con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2025

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	9
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	15
Testo dell’Accordo prevalente in caso di controversia	»	20

ONOREVOLI SENATORI. —

L'Accordo si compone di un breve preambolo che illustra l'obiettivo principale dell'intesa — offrire maggiori opportunità ai cittadini italiani e giapponesi, particolarmente ai più giovani, di apprezzare la cultura e lo stile di vita dell'altro Paese promuovendo la mutua comprensione — e di **sette articoli** che prevedono quanto segue:

Articolo 1

Specifica requisiti e condizioni necessari per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro, rilasciato a titolo gratuito. In particolare, gli interessati dovranno: a) aver intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze; b) avere, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti; c) non essere accompagnati da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato dalle competenti autorità; d) essere in possesso di un passaporto che abbia una validità di almeno tre (3) mesi in più rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo; e) disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformità alla normativa nazionale vigente; f) essere intenzionati a lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno; g) non aver già precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro dal Paese ospitante; h) risultare conformi a tutti i requisiti sanitari imposti dal Paese ospitante; i) disporre di un'assicurazione medica sufficiente; j) non avere precedenti penali; k) aver intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il soggiorno nel Paese ospitante.

Articolo 2

Descrive le modalità di presentazione della domanda di visto per vacanza-lavoro per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine.

Articolo 3

Al primo comma, indica la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone.

Al secondo comma, indica la possibilità per i cittadini giapponesi in possesso di visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica Italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica Italiana.



Articolo 4

Stabilisce che ogni Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare e lo notifichi all'altra Parte tramite canali diplomatici.

Articolo 5

Stabilisce che i cittadini italiani e giapponesi beneficiari dell'applicazione del presente Accordo siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale.

Articolo 6

Al primo comma, determina che le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, nonché al diritto internazionale applicabile. Specifica inoltre che il Governo della Repubblica Italiana applicherà il presente Accordo conformemente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Al secondo comma, determina che le disposizioni dell'Accordo in parola vengano attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Articolo 7

Relativo alle disposizioni finali. Indica:

- le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo;
- le modalità per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo;
- le procedure per eventuali emendamenti all'Accordo;
- le ragioni e le procedure per eventuali sospensioni parziali o totali dell'Accordo;
- le modalità per l'eventuale recesso dall'Accordo;



RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone non implica nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'aspetto tecnico-finanziario, il suddetto Accordo prevede, all'articolo 1, la gratuità dei visti rilasciati in sua attuazione.

Si riporta, di seguito, la descrizione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dei singoli articoli dell'Accordo.

Articolo 1

Specifica requisiti e condizioni necessari per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro, rilasciato a titolo gratuito. In particolare, gli interessati dovranno: a) aver intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze; b) avere, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti; c) non essere accompagnati da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato dalle competenti autorità; d) essere in possesso di un passaporto che abbia una validità di almeno tre (3) mesi in più rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo; e) disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformità alla normativa nazionale vigente; f) essere intenzionati a lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno; g) non aver già precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro dal Paese ospitante; h) risultare conformi a tutti i requisiti sanitari imposti dal Paese ospitante; i) disporre di un'assicurazione medica sufficiente; j) non avere precedenti penali; k) aver intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il soggiorno nel Paese ospitante.

In sede di rilascio del visto, la Rappresentanza diplomatico-consolare informerà il richiedente circa l'esistenza di eventuali requisiti sanitari specifici richiesti per l'ingresso in Italia (analogamente a quanto successo in caso di Green Pass durante l'emergenza COVID).

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate, dal momento che si introduce una nuova tipologia di visto nel limite delle quote che saranno determinate annualmente da ciascuno Stato come previsto dell'articolo 4 dell'Accordo.

Tale nuova tipologia di visto non è sostituibile con altre tipologie di visto, in ragione delle specifiche finalità di viaggio per cui è rilasciata e delle caratteristiche soggettive dei richiedenti.

Rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale farà fronte ai relativi oneri con gli stanziamenti iscritti a legislazione vigente sui capitoli n. 1613 e n. 1617 destinati, rispettivamente, al funzionamento delle rappresentanze diplomatico consolari e all'acquisto targhette Schengen e fogli per l'apposizione del visto, che presentano le necessarie disponibilità.

Articolo 2

Descrive le modalità di presentazione della domanda di visto per vacanza-lavoro per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Da tale disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

Il primo paragrafo disciplina la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro,



come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone. Tale disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il secondo paragrafo, disciplina la possibilità per i cittadini giapponesi in possesso di visti vacanza-lavoro validi di soggiornare in Italia come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza nulla osta al lavoro, un'attività lavorativa subordinata, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio. La procedura per l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa dovrà essere avviata successivamente all'arrivo in Italia del titolare del visto per vacanze-lavoro. Il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino giapponese mediante le modalità previste dalla legislazione nazionale. Tale procedura deroga quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 286/1998 e dall'articolo 40, comma 20, del D.P.R. 394/1999, che consente la sola possibilità di prestare attività lavorativa per non più di 6 mesi e per non più di 3 mesi con il medesimo datore di lavoro. Il trattamento previdenziale e assicurativo è a carico del datore di lavoro, in conformità alla normativa italiana vigente, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, per quanto riguarda i potenziali impatti sul Sistema Sanitario Nazionale essi sono valutati di portata trascurabile in quanto uno dei pre-requisiti per poter accedere al visto di vacanza-lavoro da parte dei cittadini giapponesi, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1, lettera i), è quello del possesso di idonea assicurazione medica. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 (T. U. sull'immigrazione) le prestazioni sanitarie erogate dal SSN sono a carico degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, secondo le tariffe regionali di riferimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sulla propria assicurazione. Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro da parte del cittadino giapponese in possesso del visto per vacanza-lavoro, l'articolo 34 del T.U. sull'immigrazione comporta l'iscrizione obbligatoria al SSN, al cui finanziamento il predetto cittadino contribuisce essendo soggetto alla fiscalità generale anche per i redditi da lavoro percepiti in Italia. L'Accordo, infine, non prevede la possibilità di totalizzare la contribuzione giapponese con quella italiana, con la conseguenza che i cittadini giapponesi che abbiano prestato attività lavorativa in Italia potranno accedere ai trattamenti pensionistici secondo i requisiti previsti dalla legislazione pensionistica giapponese.

Articolo 4

Stabilisce che ogni Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare e lo notifichi all'altra Parte tramite canali diplomatici. Da tale disposizione non derivano nuovi oneri né minori entrate per la finanza pubblica in quanto, come già specificato in relazione all'articolo 1, l'Accordo in oggetto introduce una tipologia del tutto nuova di visto, nel limite delle quote che saranno determinate annualmente da ciascuno Stato ai sensi dell'articolo in esame, e tale nuova tipologia di visto non può in alcun modo considerarsi "sostituibile" con altre tipologie di visto nazionale (come ad esempio il visto per studio o il visto per lavoro subordinato), in ragione delle specifiche finalità per cui è rilasciato e delle caratteristiche soggettive dei richiedenti.

Articolo 5

Stabilisce che i cittadini italiani e giapponesi beneficiari dell'applicazione del presente Accordo siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale. In particolare, per quanto riguarda i cittadini giapponesi, i partecipanti al programma saranno tenuti a richiedere, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, un permesso di soggiorno sulla base del visto d'ingresso rilasciato dalle Autorità competenti e dovranno dimostrare di disporre



di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

Il primo paragrafo determina che le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, nonché al diritto internazionale applicabile. Il Governo della Repubblica Italiana applicherà il presente Accordo conformemente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Il secondo paragrafo, impone che le disposizioni dell'Accordo in parola siano attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. Tale disposizione costituisce, pertanto, un espresso limite all'obbligazione giuridica internazionale assunta con l'Accordo di cui si tratta. Per quanto attiene alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il rilascio dei visti non comporta la necessità di istituire strutture o di destinare nuovo personale, in quanto l'Ambasciata a Tokyo ed il Consolato Generale ad Osaka già sono all'uopo attrezzati. Alle spese di funzionamento si provvederà con la dotazione di bilancio iscritta sul capitolo n. 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, a legislazione vigente, presenta le necessarie disponibilità.

Per la parte di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'articolato non implica nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica poiché non si prevedono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dall'Amministrazione competente, né vengono istituite strutture nuove o nuovi meccanismi da finanziare. L'Accordo in sostanza si limita a prevedere la generale possibilità di accesso al mercato del lavoro, alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda la parte di competenza del Ministero dell'interno, per gli aspetti legati alle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno (o eventualmente di diniego), si segnala che il testo negoziale è immediatamente applicabile in quanto gli uffici che devono darvi attuazione sono in grado di operare con le risorse umane e strumentali a disposizione e con le risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e la spedizione del titolo di soggiorno nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, come previsto dagli articoli 7 *vicies-ter* e *vicies-quater* del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con Legge n. 43 del 31 marzo 2005. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le Questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'art. 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286/98, che, per il permesso fino ad un anno, è pari a 40 euro. Non si ravvisa, infine, alcun onere aggiuntivo per il bilancio del Ministero dell'interno anche qualora si rendessero necessari scambi informativi in relazione all'attuazione del presente Accordo.

Articolo 7

Relativo alle disposizioni finali. Indica:

- le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo;
- le modalità per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo;
- le procedure per eventuali emendamenti all'Accordo;
- le ragioni e le procedure per eventuali sospensioni parziali o totali dell'Accordo;
- le modalità per l'eventuale recesso dall'Accordo;

Trattandosi di una disposizione a carattere meramente ordinamentale, da essa non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

08/01/2025



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Oggetto: Schema di disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

Referente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio Legislativo

PARTE I.**ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Il presente Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone e mira a facilitare l’accesso ad opportunità che consentano ai giovani di ambo le Parti di acquisire una migliore comprensione della cultura, della società e delle lingue dell’altra Parte attraverso un’esperienza di viaggio, di lavoro e di vita all’estero, garantendo la reciprocità e assicurando che i rispettivi cittadini possano beneficiarne in uguale misura.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l’intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione dell’accordo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L’Accordo in esame è conforme all’ordinamento giuridico italiano e alle direttive europee. Le previsioni della normativa vigente in Italia in materia di ingressi per vacanze-lavoro (art. 27, comma 1, lettera r), del d.lgs. 286/1998 e art. 40, comma 20, del d.P.R. 394/1999) che limitano, all’interno dei 12 mesi di soggiorno massimo consentito, la prestazione di un’attività lavorativa per un periodo complessivo di 6 mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro, si intendono superate con la ratifica parlamentare dell’Accordo stesso, che prevede la possibilità di poter lavorare fino ad un massimo di 6 mesi continuativi anche con lo stesso datore di lavoro. In termini concreti, le disposizioni relative al soggiorno per vacanze lavoro sul territorio italiano dei beneficiari dell’Accordo, come previsto dall’articolo 3 del medesimo testo negoziale, dovranno applicarsi conformemente alla normativa italiana vigente. In particolare, i partecipanti al programma vacanza lavoro dovranno, al loro ingresso in Italia ed entro il termine di legge (8 giorni), richiedere in base alla legislazione della Repubblica italiana un permesso di soggiorno sulla base del visto d’ingresso rilasciato dalle competenti Autorità (art. 5, comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). In linea con quanto stabilito dall’art 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 coloro che fanno ingresso in Italia devono dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno.

La procedura per l’eventuale svolgimento dell’attività lavorativa dovrà essere avviata successivamente all’arrivo in Italia del titolare del visto per vacanze-lavoro. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’assunzione del cittadino giapponese mediante le modalità previste dalla legislazione nazionale; i beneficiari del programma Vacanza-Lavoro sono, inoltre, soggetti alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa a tutela dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di ratifica di un accordo internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II.**IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III.**ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 13 novembre 2024


Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, 22 NOV. 2024

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL GIAPPONE
IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone (qui di seguito definite collettivamente "le Parti" e individualmente "la Parte"),

Nello spirito di promuovere più strette relazioni di collaborazione tra i due Paesi, e,

Desiderosi di offrire maggiori opportunità ai propri cittadini, particolarmente ai più giovani, di apprezzare la cultura e il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna Parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese (qui di seguito denominato "il Paese di origine") risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti e la Parte lo ritenga opportuno:

- a) abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito denominato "Paese ospitante") principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
- b) abbia, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti;
- c) non sia accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato da quella Parte;
- d) sia in possesso di un passaporto che abbia una validità di almeno tre (3) mesi in più rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo;

- e) disponga delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformità alla normativa nazionale vigente;
- f) intenda lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
- g) non abbia già precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro da quella Parte;
- h) risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti dalla Parte;
- i) disponga di un'assicurazione medica sufficiente,
- j) non abbia precedenti penali; e
- k) abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il suo soggiorno nel Paese ospitante.

Articolo 2

Ciascuna Parte consente ai cittadini del Paese d'origine di presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Se necessario, i candidati sosterranno un colloquio con rappresentanti dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneità.

Articolo 3

1. Il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica Italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone.

2. Il Governo della Repubblica Italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica Italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei (6) mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica Italiana.

Articolo 4

Ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare ai cittadini dei Paesi d'origine e notifica tale numero all'altra Parte tramite canali diplomatici.

Articolo 5

Ciascuna Parte chiederà ai cittadini del Paese d'origine che sono entrati nel Paese ospitante come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro, di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel Paese ospitante, compresi quelli relativi al lavoro e alla sicurezza sociale, durante il loro soggiorno nel Paese ospitante.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti conformemente alla normativa in vigore nei rispettivi Paesi, nonché al diritto internazionale applicabile. Inoltre, il Governo della Repubblica Italiana applicherà il presente Accordo conformemente agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

2. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Articolo 7

1. Le Parti si notificheranno reciprocamente, per iscritto, il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche.
2. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni dirette o negoziate tra le Parti attraverso canali diplomatici.
3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere, in qualsiasi momento, soggette a consultazioni tra le Parti attraverso canali diplomatici.
4. Le modifiche al presente Accordo potranno essere negoziate tra le Parti in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno concluse per iscritto tramite canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
5. Ciascuna Parte potrà sospendere l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, in tutto o in parte, temporaneamente per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico o sanità pubblica. Qualsiasi sospensione di questo tipo sarà immediatamente notificata all'altra Parte attraverso canali diplomatici.
6. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto di tre (3) mesi all'altra Parte attraverso canali diplomatici.
7. Pur a fronte di un recesso dal presente Accordo o della sospensione dell'attuazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, salvo deciso diversamente dalle Parti tramite canali diplomatici, ciascuna Parte considererà favorevolmente la richiesta di ingresso o soggiorno di un cittadino del Paese d'origine che, alla data di tale recesso o sospensione, abbia già ottenuto un visto di Vacanza-Lavoro valido per soggiornare nel Paese ospitante o abbia già ottenuto il permesso di soggiornare nel medesimo, ai sensi dell'articolo 3.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 2 maggio 2022, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DEL GIAPPONE



AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF JAPAN
ON A WORKING HOLIDAY SCHEME

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to collectively as the "Parties" and individually as the "Party"),

In a spirit of promoting a closer co-operative relationship between the two countries, and,

Desirous of providing wider opportunities for their nationals, particularly the youth, to appreciate the culture and general way of life of the other country for the purpose of promoting mutual understanding between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Each Party will issue, free of charge, a working holiday visa to a national of the other country (hereinafter referred to as the "sending country") residing in the sending country if such national meets all of the following requirements and that Party deems appropriate:

- (a) intending to enter the other country (hereinafter referred to as the "receiving country") primarily for the purpose of spending holidays;
- (b) being between eighteen (18) and thirty (30) years of age, both inclusive, at the time of application;
- (c) not being accompanied by dependants except for those in possession of the working holiday or other visa issued by that Party;
- (d) possessing a passport which is valid for at least three (3) months longer than the intended period of his or her stay and a return travel ticket or sufficient funds with which to purchase such ticket;
- (e) possessing adequate funds for the maintenance of his or her stay in the receiving country, in accordance with the relevant laws and regulations;

- (f) intending to leave the receiving country at the end of his or her stay and not altering his or her status of residence during the stay;
- (g) not having previously been issued a working holiday visa by that Party;
- (h) complying with any health requirements imposed by that Party;
- (i) having sufficient medical insurance;
- (j) having no criminal record; and
- (k) intending to comply with the laws and regulations in force in the receiving country during his or her stay in the receiving country.

Article 2

Each Party shall permit nationals of the sending country to apply for working holiday visas at the Embassy or Consulate of the receiving country located in the sending country. When necessary, applicants will be interviewed by the representatives of the Embassy or Consulate to determine their eligibility.

Article 3

1. The Government of Japan shall permit the nationals of the Italian Republic who possess valid working holiday visas to stay in Japan as participants of the Working Holiday Scheme for a period of one (1) year from the date of entry and allow them to engage in employment without work permit as an incidental activity of their holidays during the stay for the purpose of supplementing their travel funds in accordance with the laws and regulations in force in Japan.

2. The Government of the Italian Republic shall permit the nationals of Japan who possess valid working holiday visas to stay in the Italian Republic as participants of the Working Holiday Scheme for a period of one (1) year from the date of entry and allow them to engage in employment, whether or not under the same employer, for a period not exceeding six (6) months in total without work permit as an incidental activity of their holidays for the purpose of supplementing their travel funds in accordance with the laws and regulations in force in the Italian Republic.

Article 4

Each Party shall determine annually the number of working holiday visas to be issued for nationals of the sending country and shall notify the other Party of such number through diplomatic channels.

Article 5

Each Party will require nationals of the sending country who have entered the receiving country as participants of the Working Holiday Scheme to comply with the laws and regulations in force in the receiving country, including those relating to work and social security, during their stay in the receiving country.

Article 6

1. The provisions of this Agreement shall be implemented by the Parties in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries, as well as applicable international law. In addition, the Government of the Italian Republic will implement this Agreement in accordance with the obligations ensuing from its membership of the European Union.
2. The provisions of this Agreement shall be implemented by the Parties within the limits of their respective budgetary appropriations.

Article 7

1. The Parties shall notify each other, in writing, of the completion of their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the latter of the dates of receipt of the notifications.
2. Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through direct consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.
3. The provisions of this Agreement may, at any time, be subject to consultations between the Parties through diplomatic channels.
4. Amendments of this Agreement may be negotiated between the Parties at any time. These amendments shall be concluded in writing through diplomatic channels and enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 above.

5. Either Party may suspend the implementation of the provisions of this Agreement, in whole or in part, temporarily for reasons of public security, public order or public health. Any such suspension shall be notified immediately to the other Party through diplomatic channels.


6. Each Party may terminate this Agreement, through diplomatic channels, by giving three (3) months' written notice to the other Party.

7. Notwithstanding the termination of this Agreement or the suspension of the implementation of any provisions of this Agreement, unless otherwise decided by the Parties through diplomatic channels, each Party shall afford favourable consideration to the request for entry or stay of any national of the sending country who, at the date of such termination or suspension, has been issued a valid working holiday visa to stay in the receiving country or is permitted to stay in the receiving country, in accordance with Article 3.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome, on the second day of May 2022, in two originals each in the Italian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF JAPAN



€ 2,00